



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE

N. 193 del 19-07-2019

Settore 2

OGGETTO: L.R. 39/2000. APPROVAZIONE CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DA INCENDIO NEL QUINQUENNIO 2014/2018

IL RESPONSABILE

SETTORE 2 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE

le disposizioni della legge 21 novembre 2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentale dell’ordinamento ai sensi dell’art.117 della Costituzione;

la Regione Toscana riconosce il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale e paesaggistica che sociale, produttivo e culturale e ne persegue la conservazione e la valorizzazione;

che la stessa Regione Toscana disciplina la materia degli incendi boschivi con la legge regionale 21 marzo 2000. n.39;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 23/04/2019 è stato approvato il Piano AIB 2019 – 2021 finalizzato alla conservazione dell’intero territorio boschivo programmando l’insieme della attività di previsione e prevenzione degli incendi. Nell’ambito della pianificazione AIB anche gli Enti locali sono chiamati a svolgere analoghe attività al fine di limitare il fenomeno degli incendi boschivi;

fra le competenze dei Comuni, per quanto stabilito dall’art.10, comma 2, della legge 353/2000 nonché dall’art. 75 bis della L.R. 39/2000 e s.m.i., vi è il compito di censire con apposito catasto comunale le aree percorse dal fuoco soggette ai divieti di cui all’art.76, commi 4, 5, 6 e 7 della medesima L.R. 39/2000;

la Regione Toscana ha istituito la banca dati prevista dall’art.75 ter della L.R. 39/2000 (il SIGAF) in cui confluiscono le informazioni relative ai boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo Forestale dello Stato;

ai Comuni è consentito di avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Tali rilievi confluiscono sul portale Web del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.), dal quale il nostro Ente è stato autorizzato ad estrapolarne i dati.

Tutto ciò premesso, questo ufficio, sulla base dei dati acquisiti, ha predisposto e messo in pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet, sez. Amministrazione trasparente, per 30 giorni consecutivi i documenti

relativi al catasto delle aree percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio (2014 – 2018) costituito dalle schede degli incendi del Corpo Forestale dello Stato scaricate dal SIM alle quali è stata allegata, per ognuna, la planimetria con la perimetrazione delle particelle percorse dal fuoco evidenziando in giallo quelle soggette ai vincoli di cui all'art.76 della legge regionale 39/2000;

Preso atto che i vincoli di cui all'art.76 sono:

“4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB;

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”;

Verificato che nei trenta giorni di pubblicazione, dal 13/06 al 13/07, non sono pervenute osservazioni e che quindi si può procedere con l'approvazione del Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco nel quinquennio 2014 – 2018, così come da documentazione allegata;

Vista la legge 21 novembre 2000, n.353;

Vista la legge regionale Toscana 21 marzo 2000. n.39;

Visto il Piano AIB 2019 – 2021;

Visto il d.Lgs. n.267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 27/07/2017 con la quale sono state assegnate ai titolari di posizione organizzativa le risorse umane e finanziarie per gli anni 2017-2018-2019;

DETERMINA

- Di approvare l'allegato Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio (2014-2018), costituito dalle schede degli incendi redatte dal Corpo Forestale dello Stato scaricate dal SIM alle quali è stata allegata per ognuna la planimetria con la perimetrazione delle particelle evidenziando in giallo quelle boscate e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, le quali saranno soggette ai vincoli di cui all'art.76 della legge regionale 39/2000;

- Di dare atto che detti vincoli sono:

Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB;

Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il

divieto di cui al comma 5.

Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”

- Di aggiornare annualmente detto catasto procedendo entro il 31 maggio di ogni anno a censire gli incendi verificatesi nell'annualità precedente;

- Di dare atto che la presente determinazione numerata cronologicamente e inserita nell'apposito registro del Responsabile dell'Ufficio Segreteria, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a cura dello stesso Ufficio e seguirà l'iter previsto.

IL RESPONSABILE

ANDREA TOGNONI